



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

Registro delle Determinazioni

N. 651 del 13/08/2013

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2012.

IL DIRIGENTE

AREA 1 - SERVIZI

Area 1 - SERVIZI

VISTA l'art. 54 dello Statuto comunale;

VISTA la delibera C.C. n. 3 del 24.2.1993, con la quale è stato approvato il Regolamento che individua gli atti di competenza dei dirigenti;

VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del Dlgs 18/8/2000 n. 267, come integrati dall'art. 21 del D. lgs 30/03/2001 n. 165;

VISTA la delibera C.C. n. 22 del 17/03/2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012;

VISTA la delibera G.M. n. 140 del 21/05/2012 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2012;

VISTA la delibera C.C. nr. 42 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013;

PREMESSO che il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 22.1.2004, si articola in risorse:

- a) **decentrate stabili** (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- b) **decentrate variabili** (art. 31 comma 3) che :

- presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;
- devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia le risorse stabili che variabili, progressivamente, hanno subito degli incrementi dovuti alle seguenti norme contrattuali:

- dall'articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006
- dall'articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008;
- dall'articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre, di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate, in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore;

CONSIDERATO CHE :

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il “contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed impone un taglio automatico delle risorse decentrate che opera a

prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTE a tal proposito :

- la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011) ,inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che *...”si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo”;*
- la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. lett. k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:
 - *che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;*
 - *che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”;*
 - *che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;*
 - *che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà **sterilizzare** , non includendole nel computo*

dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna

- la delibera corte dei Conti –Sez. regionale di controllo della Puglia **nr. 58 del 12/07/2011**, per quanto non in contrasto con la deliberazione Corte dei Conti – Sez Riunite precedentemente citata , inerente le modalità di riduzione del fondo;

ATTESO in particolare che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010),

occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

a) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2012, considerati, entrambi :

- **al netto** delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative alle incentivazioni per la **progettazione di opere pubbliche**; in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti ;

- **al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente** e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi (Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – nr. 519/2011);

- **al lordo** delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al **recupero dell'evasione ICI** e quelle di cui alla lett. d) del citato art. 15 , vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione) ,

b) la decurtazione dell'ammontare del fondo in questione, da effettuarsi in proporzione alla riduzione del personale in servizio, deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse decentrate stabili e le risorse variabili, al netto di quelle sopra citate;

RICHIAMATE le Determine dirigenziali nr. 1338 e 1542/2010 con le quali viene costituito il Fondo Risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2010 e nr.198/2011 con la quale lo stesso viene ridefinito per incremento delle risorse variabili con proventi da sponsorizzazioni ;

DATO ATTO :

- che la somma dalla quale partire per individuare il “tetto da non superare ” è rappresentata dal valore del fondo risorse decentrate 2010, come determinato con le Determine dirigenziali precedentemente indicate , pari a € 558.458,73;

- che tale importo va considerato al netto delle seguenti voci :
 - ✓ somme derivanti dall'applicazione automatica di disposizioni legislative e contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1/4/99 (riconfermato nella sua applicazione dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004)(es. incentivi per la progettazione di opere pubbliche, servizi conto terzi) pari ad € 4.874,00;
 - ✓ somme venutesi a determinare solo per l'anno 2010 quali risorse non utilizzate fondo anno 2009 confluite nel fondo anno 2010 , pari ad € 0,00;
- che il Fondo risorse decentrate anno 2010 , al netto degli importi sopra specificati, è pari ad € 553.584,53;
- che tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, il tetto di spesa da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-2013;

RICHIAMATE le previsioni di cui all'art. 17, comma 5 del CCNL 1/4/1999 :” *le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo*”;

VISTE in merito:

- a) La nota nr. 81510 del 13/7/2011 con la quale il Ministero dell'Economia e Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente non sono da assoggettare al limite dell'art. 9 comma 2 bis della legge n. 122/2010;
- b) La circolare RGS n. 16/2012, relativa al conto annuale 2011e nello specifico l'apposita sezione dedicata alle somme non utilizzate Fondo anno precedente (tab. 15);
- c) Il parere ARAN nr. 0023668 del 30/10/2012 “ somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell'anno precedente “ che , riprendendo in parte la circolare della RGS, chiarisce che :
 - *Nella costituzione del fondo risorse decentrate esistono sia le risorse stabili che variabili;*
 - *Solo le risorse risparmiate a consuntivo aventi carattere di fissità e continuità (di natura stabile) possono essere utilizzate nell'anno successivo;*
 - *Gli eventuali risparmi derivanti dalla utilizzazione delle risorse variabili , aventi carattere di eventualità, non possono essere portati ad incremento dell'anno successivo, ma costituiscono economie di bilancio (risorse art. 15, commi 2 e 5 CCNL 1/4/99, risorse ex art. 15, comma 1 , lett. k) ;*
 - *Ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, attestante l'entità delle risorse precedentemente certificate che non saranno più utilizzate nell'anno di riferimento;*
 - *Gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che non possono essere riportate nel nuovo fondo (es. i risparmi per assenze per malattia)*
 - *Le risorse destinate “una tantum” all'anno **successivo non rilevano ai fini della limitazione di cui all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010** convertito nella legge n.,122/2010 (non vanno inserite nell'importo del Fondo da comparare con quello del Fondo*

2010 e nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione proporzionale ai dipendenti cessati);

RICHIAMATA inoltre la disciplina ex art. 15 comma 1 lettera m) del CCNL 1/4/99 in base alla quale i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 comma 1, accertati a consuntivo, possono essere inseriti nel fondo risorse decentrate – parte variabile – dell'anno successivo;

VISTA IN MERITO la Circolare RGS. nr. 25/2012 ed in particolare lo schema di Relazione tecnico finanziaria illustrativa in cui questa tipologia di risorse , per analogia con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, viene collocata tra quelle “ *poste variabili non sottoposte all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78'* ” ;

VISTE la Deliberazione G.M. nr. 280/2011, integrata dalla deliberazione G.M. nr.291/2011, con le quali l'Amministrazione comunale **formula le direttive** per la commissione trattante di parte pubblica ai fini della conduzione della contrattazione decentrata integrativa per le annualità economiche 2011 e 2012;

VISTA INOLTRE la deliberazione nr. 124 del 25 luglio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'A.C, prendendo atto di quanto indicato negli allegati prodotti dai Dirigenti dell'Ente ,dispone :

- Di confermare anche per l'anno 2012 l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/99 nel limite massimo consentito (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza) pari ad € 37.185,00 fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;
- Di assegnare alla Delegazione trattante di parte pubblica la somma di € 76.000,00, al netto degli oneri riflessi e Irap , quali risorse ex art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/99 da inserire per l'anno 2012 nel Fondo di cui all'art. 31 comma 3 del CCNL 22/01/2004 personale non dirigente-(parte variabile);

QUANTIFICATO l'ammontare delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell'evasione **ICI in € 2.257,00 (competenza 2011)** che transiteranno nel Fondo 2012 per essere corrisposte ai dipendenti interessati e che, in base a quanto previsto dalla

Delibera Corte dei Conti Sezioni riunite n. 51/2011 , devono essere incluse nel campo di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis precedentemente citato;

DATO ATTO CHE , in merito ai presupposti legittimanti l'integrazione del Fondo parte variabile ex art. 15 comma 2 e comma 5 del CCNL 1/4/99, ricorrono le condizioni di applicazione in quanto , così come risulta dagli atti custoditi presso il Servizio Personale e presso il Servizio Finanze e contabilità:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2011, per l'anno 2012 e presumibilmente lo rispetterà anche per l'anno corrente ;
- l'integrazione avviene in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1 comma 557 della legge finanziaria 296/2006;
- l'ente ha attivato puntuali sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività;
- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come risulta dalle certificazioni a firma congiunta del Dirigente dell'Area III Supporto e del Dirigente dell'Area I Servizi attestanti una percentuale:
 - inferiore **al 40%** (36,48%) per l'anno 2011 (calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e s.m.e i;
 - inferiore **al 50%** (39,26%) per l'anno 2012 (calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214);
 - l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

TENUTO CONTO inoltre :

- che rispetto alle risorse stabili l'art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 prevede che le stesse vengano integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni *ad personam* in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio (*quote calcolate con riferimento al periodo di permanenza in servizio nell'anno di riferimento con l'integrazione a completamento dell'importo effettuata l'anno successivo*) ;
- che il Legislatore non ha espressamente disposto la disapplicazione della suddetta previsione contrattuale;
- che la quantificazione effettuata dal Servizio Personale delle quote sopra descritte relative ai cessati nel corso del 2012 è pari ad € **4.109,50**;
- che l'applicazione della previsione contrattuale precedentemente descritta può determinare un aumento del volume del Fondo – parte stabile- rispetto al 2010 , con conseguente violazione delle regole dettate dal citato art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 (Circolare nr. 40 del 23/12/2010 del Ministero delle Finanze –Ragioneria Generale dello Stato) :

- che pertanto tale importo **non** viene portato in incremento al Fondo risorse decentrate per l'anno 2012;

VISTA la Determina dirigenziale nr. **1012/2012** con la quale è stato costituito il Fondo delle Risorse decentrate personale dipendente non dirigente per l'anno 2012, parte stabile;

RITENUTO quindi di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate personale non dirigente per l'anno 2012 - **parte stabile e variabile** - dando applicazione nel contempo al secondo periodo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (riduzione in modo proporzionale del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio);

DETERMINA

1) **Di quantificare** come si seguito la riduzione imposta dall'art. 9 comma 2-bis della Legge n.122/2010 con riferimento al fondo per le risorse decentrate 2012:

A – Media aritmetica dipendenti a tempo indeterminato presenti anno 2010*: 129 al 01/01/2010 _ 129 al 31/12/2010 (129+129/2)	129
B – Media aritmetica dipendenti a tempo indeterminato presenti anno 2012*: 126 al 01/01/2012 – 120 al 31/12/2012- cessazioni di nr. 6 dipendenti: Rossi Nadia, Benucci Franco, Crestini Monica, Corrotti Moreno, Cortecci Carla , Lucia Raveggi (mobilità non sostituita) (126+120)/2	123
C- Percentuale di diminuzione da applicare all'ammontare del Fondo risorse decentrate 2012: 129-123 = 6,00 6/129 = 0,0465 0,0465*100=4,65	-4,65%
D Importo complessivo Fondo 2012 (stabili – variabili)	€ 549.725,53
E –Importo risorse stabili Fondo 2012 soggetto a riduzione	€ 439.959,43

F Importo della riduzione risorse stabili 2012 (€ 439.959,43*4,65%)	- € 20.458,11
G Importo risorse variabili Fondo 2012 soggetto a riduzione	€ 109.766,10
F Importo della riduzione risorse variabili 2012 (€ 109.766,00*4,65%)	-€ 5.104,12
H Importo complessivo della riduzione da operare sul Fondo 2012 in maniera proporzionale ai dipendenti cessati e non sostituiti nell'anno di riferimento (-4,65%)	-€ 25.562,23

**inclusi i dipendenti in aspettativa per assunzione incarico dirigenziale*

2) **Di approvare** , in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in premessa indicato , **la costituzione del** Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività **per l'anno 2012** come di seguito indicato :

a) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL (risorse decentrate stabili) , dall'art. 4 comma 1 del CCNL 9/5/2006 e dell'art. 8 comma 2 del CCNL 11/04/2008 , composte come sotto riportato:

<i>Risorse di natura stabile costituite in un unico importo :</i>	
Art. 15 CCNL 1/4/1999:	
- comma 1 a) <i>Ammontare 1998 fondo art. 31 CCNL 6.7.95, escluso straordinario, integrato art. 3 ccnl 16.7.96,</i> (A)	225.898,00
(escluse economie part-time)	
- comma 1 g) – LED (B)	22.208,00
- comma 1 h) <i>indennità direzione ex art. 37 c. 4 CCNL 6/7/95</i>	6.456,00

ex 8a Q.F. (C)	
- comma 1 j) (dec. 31.12.99) 0,52% m.s. 1997 (D)	15.666,00
- comma 5 (aumento dotazione organica)	0,00
Art. 14 CCNL 01/04/1999	
- comma 4- risparmi riduzione 3% fondo lav. Str. Dal 31/12/99 (29.938,00 + .1607,52 anno 2007+ 1.559,00 anno 2008 – non effettuata dal 2009)(E)	33.104,52
Art. 4 CCNL 5/10/2001	
- comma 1 - 1,1% m. s. 1999 (F)	31.504,00
Importo consolidato al 22/01/2004 (A+B+C+D+E+F)	334.836,52
Art. 32 CCNL 22/01/2004	
- comma 1 - 0,62% m. s. anno 2001 esclusa la dirigenza (<i>risorse definitivamente assegnate alle stabili in virtù dell'art. 31, comma 2 del ccnl 22/01/2004)</i>	19.608,00
- comma 2 - 0,50 m.s. anno 2001 esclusa la dirigenza (<i>risorse definitivamente assegnate alle stabili in virtù dell'art. 31, comma 2 del ccnl 22/01/2004)</i>	15.812,00
Art. 4 CCNL 9/5/2006	
- comma 1 - 0,5% monte salari 2003 (<i>pari ad € 3.257.781</i>) - rapporto verificato dal consuntivo 2005- pari al 35,90% - se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%	16.288,91
Art. 8 CCNL 11/04/2008	

<p>-comma 2 – 0,6% monte salari 2005 esclusa la quota relativa</p> <p>Alla dirigenza (pari ad € 3.242.385,99) <i>rapporto verificato dal consuntivo 2007- pari al 32,73%</i></p> <p><i>Rapporto spesa del personale/entrate correnti anno 2007 inferiore al 39% (condizione rispettata) unitamente al rispetto del <u>patto di stabilità interno</u> (condizione rispettata) ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 1 ,comma 557, della legge 296/2007- Finanziaria 2008- (condizione rispettata)</i></p> <p>-riconfermate anche per l'anno 2009 e storicizzabili</p>	19.454,00
	405.999,43
Art. 4 CCNL 5/10/2001	
<p>comma 2 - recupero R.I.A. (retr. Ind anzianità) personale cessato dal servizio – inserito dalle cessaz. Avvenute con decorrenza 01/01/2004 fino al 31.12.2010 (quote 2005/06 + € 10.625,66 per quote 2006 e 2007 + € 7.663.73 per quote 2007/ratei 2008 + 2.973,05 quote 2008 e 2009 + € 5.377,00 quote 2010)</p>	33.960,00
Totale risorse stabili su cui operare la riduzione	439.959,43
Importo riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 (limite 2010)	0,00
Importo riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 (proporzionale al personale cessato)	-20.458,11
Totale generale risorse stabili 2012	€ 419.501,32

- b) risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

Tabella B

Risorse di natura variabile	
Art. 15 CCNL 1/4/1999:	
- comma 1 d) – SPONSORIZZAZIONI (sostituito dall'art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 “ economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati” – 5% come da Regolamento Ente -	0,00
- comma 2 * max 1,2% su base annua del monte salari 1997 (esclusa quota dirigenza – m.s. 1997 pari ad € 3.093.033,00)	37.185,00
- comma 5 (riorganizzazione) “ risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (<i>non per incremento stabile delle dotazioni organiche</i>)”	76.000,00
Art. 4 del CCNL 31/07/2009 econ. 2008/2009	
- commi 1 e 2 – 1% monte salari 2007 esclusa la quota relativa alla dirigenza (pari ad € 3.093.033,00) <i>se rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 38% -rapporto verificato dal consuntivo 2007- pari al 32,18%</i> -(a valere solo per l'anno 2009)	0,00
tot.	113.185,00
Decremento per trasferimento personale ATA	- 5.675,90
Totale	107.509,10
Art. 15 CCNL 1/4/1999:	
Comma 1 lett. k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale : <i>Art. 59 c. 1 .lettera p) D.Lgs. 446/97 –</i>	2.257,00

<p><i>recupero dell'evasione ICI /- (€ 3.000,00 rec. Ev. ICI compet. 2011)</i></p> <p><u><i>Gli importi sono inseriti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente (€ 2.257,00)</i></u></p> <p style="text-align: center;"><u>A destinazione vincolata</u></p>	
<p><i>Totale risorse variabili su cui operare la riduzione .</i></p>	109.766,10
<p>Importo riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 (limite 2010)</p>	0,00
<p>Importo riduzione ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 (proporzionale al personale cessato)</p>	-5.104,12
tot	104.661,98
<p>Risorse variabili non soggette alla disciplina dell'art. 9 comma 2 bis DL 78/2010 conv. in legge n. 122/2010 ("<i>sterilizzabili</i>" per il confronto con il 2010 e non soggette a riduzione in base al personale cessato)</p>	
<p>Art. 15 Comma 1 lett. k) CCNL 1/4/99 (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale : <i>compensi per incarichi interni di progettazione (€ 0,00 compet.)</i></p> <p><u><i>Gli importi sono inseriti al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente (€ 0,00)</i></u></p> <p style="text-align: center;"><u>A destinazione vincolata</u></p>	

	0,00
Art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 1/4/99:risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 – <i>risparmi anno 2011</i> <i>accertati a consuntivo</i>	0,00
Art. 17 comma 5 CCNL 01/04/1999 -disciplina confermata dall'art. 31 del CCNL 22.01.04– <i>Somme(di</i> <i>natura stabile) non utilizzate o non attribuite anno</i> <i>precedente</i>	0,00
tot	0,00
Totale generale risorse variabili 2012	€ 104.661,98

3) **di quantificare** il fondo complessivo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012, detratte le somme derivanti dalla riduzione del personale in servizio,, in € **524.163,30** e come di seguito distinto :

Risorse stabili (tabella A)	€ 419.501,32
Risorse variabili depurate delle risorse a destinazione vincolata (tabella B)	€ 102.404,98
Tot.	€ 521.906,30
Risorse variabili a destinazione vincolata (in tab.B)	2.257,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2012	524.163,30

4) Di sintetizzare nella tabella che segue l'andamento del Fondo risorse decentrate per gli anni 2010-2011 e 2012 :

Descrizione	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
-------------	-----------	-----------	-----------

Risorse stabili	€ 439.959,43	€ 439.959,43	€ 439.959,43
Risorse variabili	€ 118.499,30	€ 113.625,10	€109.766,10
tot	€ 558.458,73	€ 553.584,53	€ 549.725,53
Risorse "sterilizzabili" (Inc. progettazione, servizi conto terzi, risorse non utilizzate anni precedenti, risparmi lav. Straordinario) a detrarre	€ 4.874,20	€ 0,00	€ 0,00
Importo del fondo che non puo' superare quello dell'anno 2010	€ 553.584,53	€ 553.584,53	€ 549.725,53
Riduzione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010	Non agisce	€ -6.476,93	€- 25.562,23
FONDO RIDETERMINATO	€ 553.584,53	€547.107,60	€ 524.163,30
Importi risorse variabili <i>sterilizzate</i> (Inc. progettazione, servizi conto terzi, risorse non utilizzate anni precedenti, risparmi lav. Straordinario) a sommare	€ 4.874,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 558.458,73	€ 547.107,60	€ 524.163,30

5) di dare atto che il Fondo risorse decentrate come definito nel presente provvedimento:

- consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale (riduzione in termini assoluti per l'anno 2012 della spesa del personale, comprensiva di IRAP, rispetto alla spesa 2011);

- risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (convertito in legge 122/2010) posto che il suo ammontare complessivo, al netto delle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 1/4/99 relative agli incentivi per la progettazione e delle altre risorse sterilizzabili, non supera il corrispondente ammontare dell' esercizio 2010 (pari ad € 553.584,53) ed è stato inoltre ridotto in misura proporzionale al personale cessato e non sostituito negli anni 2011 e 2012 per un importo complessivo pari ad € 25.562,23 ;

6) di dare atto che a carico delle risorse stabili sono finanziati istituti economici previsti dal CCNL, acquisiti stabilmente nel trattamento economico di ciascun dipendente o comunque finanziati annualmente con risorse della parte stabile :

- progressioni economiche orizzontali (art. 5 CCNL 31/3/99);
 - quota di finanziamento dell'indennità di comparto (CCNL 22/1/2004 art. 33 – quota b);
 - posizioni organizzative (art. 8 CCNL 31/3/99)- Fondo Posizione e risultato;
 - Indennità personale educativo Asilo Nido (art. 31 c. 7 CCNL 14/9/2000 e art. 6 CCNL 14/9/2000);
 - Indennità di direzione ex VIII Q.F. (art. 37 comma 4 CCNL 6/7/95)
-

7) di dare atto che per l'anno 2012 l'applicazione degli istituti contrattuali sopraelencati , quantificati in base alla dotazione organica, al personale in servizio e agli incarichi attribuiti, ammonta a:

€ 210.551,00	Progressioni economiche orizzontali in godimento al 01/1/2012
€ 129.000,00	Fondo posizioni organizzative (costituito per posizione e risultato);
€ 57.981,00	Quota finanziamento indennità di comparto (quota b)
€ 8.240,00	Indennità Educatrici Asilo Nido
€ 775,00	Indennità di direzione ex art. 37 co.4 CCNL 6/7/95

Per complessivi **€ 406.547,00**

8) di dare atto che la quantificazione delle risorse stabili non destinate è pari ad € 12.954,32, comprensive anche di € 4.901,70 relative alle quote PEO e comparto dipendenti in aspettativa;

9) di dare atto che le risorse del Fondo risorse decentrate anno 2012 ancora non corrisposte trovano la seguente imputazione nel bilancio 2012-gest. residui :

a) l'importo di € 102.814,00 trova imputazione al capitolo 1010801-4/0 "Fondo risorse decentrate personale dipendente" Res.3411/2012 ;

b) l'importo delle risorse relative al recupero evasione ICI compet. 2011, pari ad € 3.000,00 al lordo di oneri carico Ente e Irap , trova finanziamento all'Int. 1010403-182/0 " Compensi personale interno" Res. Nr. 3921/2011

c) gli oneri e l'Irap relativi ai compensi sub a) trovano imputazione rispettivamente all'Int. 1010801-3/0 -Oneri contrattazione integrativa " – Res.3410/2012 e all'Int. 1010807-353/0" Irap contrattazione decentrata"-Res.3463/2012 ;

10) di trasmettere copia del seguente atto al Segretario generale ed ai Dirigenti dell'Ente;

11) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale .

12) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per il visto e la esecutività.

San Giovanni Valdarno, lì 13/08/2013

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE
Con firma digitale